

Pubblicato il 19/03/2021

N. 01403/2021 REG.PROV.CAU.
N. 01039/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1039 del 2021, proposto dalla società Wind Tre S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tommaso Gulli, n. 11;

contro

Il Comune di Piove di Sacco, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

la Regione del Veneto e la Provincia di Padova, in persona dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*, non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 572/2020, resa tra le parti.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Piove di Sacco;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2021 il Cons. Stefano Toschei e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Sartorio e Giuliano Neri in collegamento da remoto, (nel rispetto del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 15 settembre 2020 tra il Presidente del Consiglio di Stato e le rappresentanze delle Avvocature, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.l. 30 aprile 2020, n. 28 e dell'art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, attraverso videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma "Microsoft Teams" come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia amministrativa);

Rilevato che, allo stato degli atti ed all'esito di un esame preliminare della documentazione prodotta in entrambi i gradi di giudizio, non emergono, *ictu oculi*, elementi utili al fine di comprovare la sussistenza di un significativo *periculum in mora* che supporti la richiesta cautelare avanzata dalla società appellante, tenuto anche conto della natura e della portata giuridica del provvedimento impugnato in primo grado;

Ritenuto che, dunque, l'istanza cautelare vada respinta e che le spese della presente fase possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge la domanda cautelare proposta (n. R.g. 1039/2021).

Spese della fase cautelare d'appello compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2021 con
l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Stefano Toschei

IL PRESIDENTE

Sergio De Felice

IL SEGRETARIO